

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **374/1985** (ECLI:IT:COST:1985:374)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11331**

Atti decisi:

N. 374

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 18 luglio 1984 e riapprovata il 17 ottobre 1984 dalla Regione Lazio recante "Modifiche e integrazioni della l.r. 2

maggio 1980, n. 28, relativa a norme sull'abusivismo edilizio e sul recupero dei nuclei edilizi sorti abusivamente" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 1984, depositato in cancelleria il 13 novembre 1984 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1984.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso in data 4 novembre 1984 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lazio riapprovata il 17 ottobre 1984 ("modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: 'norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti abusivamente'"), in quanto disciplina globalmente il fenomeno dell'abusivismo edilizio prevedendo ipotesi di sanatoria di carattere generale, così discostandosi dai principi della legislazione statale in materia urbanistica, caratterizzata dalla necessaria consequenzialità dell'irrogazione di una sanzione, salvo soltanto il potere del Sindaco di rilasciare, caso per caso, in ipotesi predeterminate, concessioni edilizie in sanatoria.

Considerato che in seguito alla legge statale sul condono edilizio 28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio 1985, n. 76 (recante "modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47"), pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 16 del 10 giugno 1985 e non impugnata, la quale, all'art. 1, esclude l'applicazione delle disposizioni delle leggi regionali anteriori "in contrasto con le norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti", e dunque anche della legge impugnata;

che deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 39 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.